CAMERA DEI DEPUTATI N. 3387

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TRAVERSA e SISTO

Presentata il 14 maggio 1971

Estensione dei benefici previsti per gli ex combattenti ai mutilati ed invalidi per servizio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto la legge 24 maggio 1970, n. 336, ha dettato norme a favore dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che rivestono la qualifica di ex combattenti ed assimilati.

Con le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 3 aprile 1958, n. 475, alla categoria dei mutilati ed invalidi di guerra fu parificata quella dei mutilati ed invalidi per servizio, stabilendosi espressamente l'estensione automatica, a favore di essa, di tutti i benefici concessi e da concedersi alla categoria dei mutilati ed invalidi di guerra.

Lo scopo particolare che ha ispirato la legge 336, dato dall'intento di realizzare un atto di doverosa giustizia riparatrice a favore delle categorie che, per il servizio militare, avevano subito danneggiamenti di carriera, impose di rimandare ad altro momento l'esame degli interessi paralleli della categoria degli invalidi per servizio, pur essendosi espressamente riconosciuta, in sede di discussione della citata legge n. 336, la necessità di dover poi riesaminare la materia, in dipendenza delle norme di legge equiparatrici di cui si è fatto cenno.

Il provvedimento si presenta ora indilazionabile essendo il Parlamento investito della decisione circa le prospettate estensioni della legge 336. Ed è particolarmente doveroso il riconoscimento dei meriti di coloro che, nell'espletamento stesso del servizio ed a causa di esso, hanno dovuto soffrire riduzioni irrimediabili della loro integrità ed efficienza fisica, con ripercussioni dolorose (quando non vi fu interruzione definitiva) sull'andamento normale della carriera.

Appare conforme alla più elementare giustizia ed alla più doverosa valutazione di merito riconoscere il fondamento delle aspettative della benemerita categoria, peraltro non numerosa, tenuto conto soprattutto che tali aspettative trovano giustificazione già nelle citate leggi 539/50 e 475/58, che è peraltro, necessario integrare con il provvedimento presentato; e di cui si propone l'urgente approvazione.

Per quanto riguarda il finanziamento della spesa, relativamente modesta, che l'attuazione della legge proposta comporta, si è fatto riferimento ai fondi appositamente già stanziati a favore del Ministero del tesoro, in previsione specifica di eventuali provvedimenti legislativi rientranti nell'ambito di materie per i quali esistono norme in corso di attuazione, come è appunto la legge n. 336.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, per il personale ivi indicato agli articoli 1 e 2 sono estesi ai mutilati ed invalidi per servizio di cui alle leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 3 aprile 1958, n. 475.

ART. 2.

Alla maggiore spesa della presente legge si provvede con la riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970 destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.